

(N. 1192)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1965

Riconoscimento di titoli esteri equiparabili alla libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Numerosi stranieri che svolgono in Italia la loro attività didattica e scientifica hanno più volte chiesto il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero ed equiparabili all'abilitazione alla libera docenza.

Allo stato, non si rende, però, possibile venire incontro al loro desiderio in quanto, le vigenti disposizioni legislative, mentre offrono allo straniero la possibilità di partecipare agli esami di abilitazione alla libera docenza non riconoscono i titoli conseguiti all'estero ed equiparabili all'abilitazione medesima.

Sembra, perciò, opportuno, anche al fine di attuare una maggiore e più stretta collaborazione fra studenti e docenti italiani e stranieri, consentire il riconoscimento di tali titoli.

Non può, poi, essere dimenticata la posizione di quei cittadini italiani che furono costretti negli anni precedenti al 1945 a conseguire all'estero analoghi titoli di studio.

A questi fini è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si stabilisce, fra l'altro, che una apposita Commissione, di volta in volta nominata, su designazione della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e composta di tre professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, determini la equiparabilità del titolo conseguito all'estero alla libera docenza.

Il riconoscimento, naturalmente, non potrà essere adottato se non sulla base del principio di reciprocità.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro della pubblica istruzione può, con proprio decreto, riconoscere, a tutti gli effetti, la equiparazione all'abilitazione alla libera docenza di titoli conseguiti all'estero da cittadini stranieri.

Il riconoscimento può essere disposto sempre che risulti che lo Stato estero, che ha rilasciato il titolo, consenta, a sua volta, nel suo territorio il riconoscimento dell'abilitazione alla libera docenza conseguita in Italia.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito previamente il Ministro degli affari esteri ai fini dell'accertamento del principio di reciprocità, nomina di volta in volta, su designazione della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, una Commissione che accordi la equiparabilità del titolo straniero all'abilitazione alla libera docenza.

La Commissione è composta di tre membri titolari e due supplenti, che siano professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo della materia o di materia affine.

La Commissione, esaminato il titolo, si pronuncia con motivato parere.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al controllo di legittimità del Consiglio superiore della pubblica istruzione - 1^a Sezione.

Art. 3.

Coloro che ottengono il riconoscimento del titolo di cui all'articolo 1 della presente legge possono chiedere, ai fini dell'esercizio dell'insegnamento, l'iscrizione fra i liberi docenti di una Università od Istituto di istruzione universitaria.

L'atto di riconoscimento del titolo straniero è assoggettato al pagamento di tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000.

Art. 4.

Con le medesime modalità, previste dagli articoli che precedono, il riconoscimento può essere chiesto anche da cittadini italiani per titoli conseguiti all'estero fino alla data del 31 dicembre 1945.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente articolo 2 si provvede con lo stanziamento del capitolo 2358 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.